



CORTE DI APPELLO DI ROMA
QUARTA SEZIONE PENALE

tel. 06398088790 - fax 06398088430

N. 28/15 ESTR.

Roma, 05/04/2016

Oggetto: *Richiesta di estradizione da parte dell' A.G. Turca nei confronti di DONMEZ EMRAH nato a MONCHENGLADBCH (GERMANIA) il 30/09/1978*

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIR. GEN. AFFARI PENALI
UFFICIO II - ESTRADIZIONI
ROMA

e, p.c. ALLA PROCURA GENERALE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO
ROMA

Si trasmette, via PEC, copia della sentenza emessa il 31/03/2016 nei confronti del nominato in oggetto.



Il Funzionario
Gabriella Teglia

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione Quarta Penale

Riunita in camera di consiglio nelle persone di:

-dott. Giovanni BERTI MARINI	-Presidente
-dott. Maria Luisa PAOLICELLI	-Consigliere relatore
-dott. Maria Ausilia FERRARO	-Consigliere

ha pronunciato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31.3.16, la seguente:

SENTENZA

Nel procedimento di estradizione a carico di:

DONMEZ Emrah, nato Manchengladbach (Germania) 30.9.78,

ASSENTE

Assistito e difeso di fiducia: dall'Avv. Mario Antonio Angelelli e Avv. Arturo Salerni del Foro di Roma con studio in Viale Carso 23 Roma

Conclusioni:

Il PG concludeva chiedendo di dichiararsi non sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione.

La difesa si associava alla richiesta.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

In data 30.7.05 DOMNEZ Erah, sopra generalizzato, è stato tratto provvisoriamente in arresto, da personale della Stazione CC Santa Severa, a fini estradizionali perché destinatario di mandato di arresto emesso il 17.11.09 dalla 10^a Alta Corte Penale di IZMIR (Turchia) per il delitto di associazione di stampo terroristico previsto e punito dall'art. 168/2 del codice penale turco e punito con la pena massima di 22 anni di reclusione.

Il consigliere delegato, in data 31.7.15, ha convalidato l'arresto e ha emesso nei confronti del DOMNEZ la misura della custodia cautelare in carcere, tenuto conto della gravità dei fatti contestati e della circostanza che il predetto non è radicato nel territorio italiano, posto che al momento dell'arresto alloggiava in un albergo ubicato in Santa Severa.

Nel corso dell'audizione del 3.8.15, il DOMNEZ non ha prestato il consenso all'extradizione richiesta dallo Stato della Turchia, facendo presente che per i fatti oggetto del mandato, derivanti dalla sua militanza studentesca in Turchia, egli aveva ricevuto asilo politico in Germania, nel 2002, e che si trovava in Italia per motivi di turismo.

Il Ministero della giustizia, con nota del 6.8.15, ha chiesto, ai sensi dell'art. 716, comma 4, c.p.p. il mantenimento della custodia cautelare in carcere e, con nota in data 9.9.15, ha rappresentato che le Autorità turche avevano inviato documentata domanda di estradizione, trasmessa in data 14.9.15 alla Procura Generale e per conoscenza a questa Corte.

Con istanza depositata il 5.10.15, la difesa dell'estraddando ha chiesto la revoca o la sostituzione della misura di massimo rigore con altra gradata, evidenziando la sussistenza di motivi ostativi alla concessione dell'extradizione posto che il DOMNEZ è cittadino tedesco che ha goduto in passato, in Germania, della protezione accordata ai rifugiati politici, sicché potrebbe essere a rischio di persecuzione in Turchia, desumendo quanto precede dalla missiva in data 6.8.15 dell'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, a questa Corte.

Nelle more della fissazione dell'udienza per la decisione dell'istanza, ai sensi dell'art. 718, comma 1 c.p.p. e a seguito della nota della Procura Generale in data 30.9.15, con la quale si rappresentava la necessità di accertamenti, potendo essere il DOMNEZ perseguitato politico, il Ministero della giustizia, con nota in data 16.10.15, ha chiesto la revoca, ai sensi dell'art. 718, comma 2, c.p.p. della misura in atto.

In tale contesto, il Ministero ha rappresentato che il DOMNEZ è cittadino tedesco dall'anno 2012 e che la Repubblica Federale di Germania, tramite l'Ambasciata di Roma, ha fatto presente che il 29.8.01 al predetto è stata accordata la protezione dal respingimento verso il suo Paese di origine (Turchia) sulla base dell'art. 51 del Diritto degli stranieri il quale recita "*Uno straniero non può essere respinto in uno Stato in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad una determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche*". I motivi che hanno indotto al riconoscimento all'estraddando dello *status di rifugiato politico*, sono ancora persistenti, come specificato dalla predetta Ambasciata e la protezione verso la Turchia *de facto* è ancora attiva. Tale *status* è, infatti, venuto meno solo perché nel 2012 il DOMNEZ ha ottenuto la cittadinanza tedesca.



In data 5.11.15 il P.G. ha chiesto, ai sensi dell'art. 703, comma 4, c.p.p. di dichiararsi non sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione, ricorrendo uno dei motivi ostativi di cui all'art. 698 c.p.p., posto che vi è ragione di ritenere che, se estradato, il DOMNEZ possa essere sottoposto ad atti persecutori per motivi di opinioni politiche.

Depositati gli atti e la requisitoria del P.G. ai sensi dell'art. 703, comma 5, c.p.p., all'odierna udienza, fissata per la decisione, le parti hanno concluso come in epigrafe indicato.

Non sussistono le condizioni per concedere l'extradizione ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Convenzione europea di estradizione del 13.12.1957, ratificata dall'Italia con L. 30.1.1963 n. 300, che ha valenza nei rapporti con la Turchia, e dell'art. 698 c.p.p. in quanto vi è ragione di ritenere che il DOMNEZ, se estradato, sarà sottoposto a atti discriminatori per motivi di opinioni politiche.

Dalla documentazione trasmessa dall'Autorità turca emerge che, nel 1998, il DOMNEZ è stato trasportato illegalmente dalla Turchia in Grecia, in un campo per l'addestramento all'uso delle armi dall'organizzazione DHKP-C (Partito rivoluzionario di liberazione del popolo) finalizzata a stabilire un ordine comunista basato su principi marxisti-leninisti distruggendo l'ordine costituzionale della Repubblica di Turchia.

Orbene, la natura del reato contestato al DOMNEZ, unitamente al fatto che, come evidenziato dal Ministero della giustizia nella richiesta di revoca della misura e dall'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, i motivi per cui al predetto è stato riconosciuto da quest'ultimo Stato lo *status di rifugiato politico* ovvero la protezione dal respingimento nel suo paese (Turchia) sono ancora sussistenti, inducono a ritenere che il DOMNEZ, come prospettato dal P.G. e dalla difesa, possa essere sottoposto ad atti persecutori per motivi di opinioni politiche.

Alla stregua di quanto precede devono ritenersi insussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione.

P.Q.M.

Visto l'art. 705 c.p.p.

Dichiara insussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzata dalla Repubblica della Turchia nei confronti del cittadino tedesco DONMEZ Emrah, sopra generalizzato, per il reato di associazione a gruppo terroristico previsto e punito dall'art. 168/2 del codice penale turco .

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, in Roma il 31 marzo 2016

Il consigliere relatore

Depositato in Cancelleria



Oggi, il 5.04.2016
IL FUNZIONARIO CANCELLIERO
Gabriella
3

Il Presidente

